

BONUS FAMIGLIA

CIRCOLARE 2/2009

Con il presente articolo si intende produrre un'analisi dei contenuti della circolare 2/2009 avente ad oggetto Il Bonus Famiglie.

In effetti a pochi giorni dalla presentazione della prima istanza sussistono ancora aree grigie nell'ambito di applicazione dell'istituto.

Non perfettamente chiara è la determinazione del Nucleo familiare, della composizione del reddito complessivo, dei riferimenti ai periodi di imposta 2007 o 2008.

Tentiamo quindi nell'analisi della circolare di raccogliere tutti gli elementi interpretativi prodotti dalla stessa per superare le ombre sopra evidenziate.

Residenza del Richiedente

La circolare ha precisato che la residenza in ITALIA deve essere riferita al solo soggetto richiedente.

La circolare individua la documentazione che il richiedente, residente ma straniero extracomunitario, deve POSSEDERE per dimostrare la composizione del proprio nucleo familiare.

Il nucleo familiare

La circolare riproduce quanto contenuto nelle istruzioni con riferimento alla determinazione del Nucleo familiare.

Il nucleo familiare è quindi composto:

- Richiedente;
- Coniuge non effettivamente e legalmente separato;
- Figli a carico;
- Gli altri familiari a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

Pertanto la circolare pone in evidenza che il coniuge se legalmente e/o effettivamente separato non potrà fare parte del nucleo familiare dell'altro EX coniuge.

I figli dei genitori separati devono essere compresi nel nucleo familiare del genitore per il quale risultino a carico.

Qualora ai sensi dell'articolo 12 del TUIR gli stessi (figli) risultino a carico di entrambi i genitori, quest'ultimi si dovranno accordare in quanto il figlio può in ogni caso partecipare ad un solo nucleo familiare.

Per quanto sopra ed in conclusione ai fini della determinazione del nucleo familiare ogni soggetto può fare parte di un solo nucleo familiare.

In merito l'agenzia delle entrate afferma che "resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus".

In ogni caso rimane il concetto, già espresso in precedenti interventi, circa la dinamica di determinazione del nucleo familiare nel senso che "Il nucleo familiare è determinato sempre in funzione del richiedente."

Individuato il richiedente è individuabile il nucleo familiare adottando la seguente procedura:

- Il coniuge del richiedente deve essere sempre compreso (ad eccezione dei casi di separazione legale o effettiva);
- I figli e gli altri familiari se e solo se a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 12.

Redditi meritevoli di agevolazione

Importante affermazione della circolare circa i redditi Fondiari.

Secondo la circolare i redditi fondiari, nel limite di € 2.500,00 con riferimento all'intero nucleo familiare, consentono l'accesso ma se e solo se posseduti insieme agli altri.

Il passaggio della circolare è il seguente " il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del Bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre categorie di reddito indicate dalla norma".

Quindi il termine " in coacervo", secondo l'agenzia, assume l'importanza di determinare che il nucleo familiare che non abbia altro reddito che quello dell'abitazione principale non potrà procedere alla istanza per l'ottenimento del Bonus.

In sostanza il nucleo familiare, che nell'anno 2008 con riferimento a tutti i suoi componenti ha perso ogni forma di reddito e che quale ultima proprietà possieda l'abitazione principale, risulta non meritevole di beneficio.

Chiaro che tale conclusione non sembra condivisibile.

Inoltre la circolare precisa che i redditi diversi (art. 67 del TUIR lettere l) ed i)) indicati dalla norma consentono l'accesso al bonus se e solo se posseduti da soggetti appartenenti al nucleo familiare diversi dal richiedente.

Infine la circolare precisa che:

- il possesso di redditi diversi da quelli indicati dalla norma da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare;
- il richiedente DEVE essere titolare di uno dei redditi: lavoro dipendente, pensione, assimilati a quello di lavoro dipendente; inoltre il richiedente può essere titolare dei redditi fondiari fermo restando il limite di € 2.500,00.

A tal fine è precisato che i redditi fondiari devono essere assunti nella misura in cui concorrono alla formazione del reddito complessivo (quindi tenendo conto delle rivalutazioni del 5%, 70% e 80% e al netto delle riduzioni per i canoni di locazione).

La circolare inoltre precisa che tra i redditi che escludono l'accesso al beneficio rientrano i redditi di impresa, arti o professioni ed in particolare i redditi di capitale ASSOGGETTATI AD IMPOSTA ORDINARIA.

Per quanto sopra sembra quindi che l'agenzia dell'entrate voglia affermare che i redditi di capitale non assoggettati ad imposta ordinaria non determinino l'esclusione dal beneficio.

Non è un aspetto di poco conto.

Si è avuto modo di commentare che la norma non prevedendo nella composizione reddituale che consente l'accesso al Bonus i redditi di capitali di fatto escluda dal beneficio tutti coloro che possiedono un conto corrente bancario o postale con saldi attivi.

A parere di chi scrive, l'Agenzia con l'affermazione di cui sopra, che forse avrebbe meritato maggior spazio, abbia tentato di risolvere il problema.

In merito va osservato che la norma nel determinare i redditi meritevoli di agevolazione esprime un richiamo puntuale ed esatto alle norme del TUIR.

Misura del Beneficio

Al paragrafo 3 della circolare in commento l'Agenzia esprime la conclusione secondo la quale, fermo restando il possesso, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, nell'anno 2008 dei redditi meritevoli di agevolazione, il reddito complessivo è sempre formato dalla stessa tipologia di redditi.

Il che significa che qualora il richiedente produca la domanda con riferimento alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo dell'anno 2007, i redditi indicati dalla norma che devono essere posseduti dal nucleo familiare con riferimento al periodo di imposta 2008 devono essere posseduti anche per il 2007 (e con riferimento chiaramente all'intero nucleo familiare).

Quanto sopra costituisce altro aspetto che avrebbe meritato maggiori precisazioni in quanto non rinvenibile nel testo della norma ne tanto meno nelle istruzioni dei modelli per la domanda del Bonus.

Per quanto alla misura del beneficio con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, il bonus è attribuito per il maggior importo di euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12 comma del TUIR qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000,00;

A tal proposito la circolare precisa che il portatore di handicap potrà essere il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ex art. 12 del TUIR; in tal senso sono superate le indicazioni fornite nelle istruzioni del modello per la richiesta del bonus.

Ulteriore precisazione è quella secondo la quale il Bonus è riconosciuto senza raggugli ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all'art. 12 del TUIR. Il che significa che il nucleo familiare ed

il relativo reddito, dovranno essere determinati con riferimento al richiedente ed ai figli ed altri familiari che sono risultati a carico (anche per un solo mese ai sensi dell'articolo 12 del TUIR) del medesimo nel periodo di imposta per il quale si intende produrre la domanda.

In via analogica l'affermazione di cui sopra dovrebbe valere anche per il coniuge anche se non a carico.

Il nuovo Calendario

La richiesta del bonus prodotta al datore di lavoro con riferimento al periodo di imposta 2007 dovrà essere presentata al datore di lavoro entro il 28 febbraio 2009, lo stesso potrà erogare il bonus entro il successivo mese di marzo 2009.

Ecco il nuovo calendario:

- Presentazione al sostituto o all'ente pensionistico:
 1. 28 febbraio per le istanze riferite alla composizione ed al reddito complessivo dell'anno 2007;
 2. 31 marzo per le istanze riferite alla composizione ed al reddito complessivo dell'anno 2008;
- Presentazione all'Agenzia delle entrate nel caso in cui i lavoratori non abbiano ricevuto il bonus dal sostituto:
 1. 30 aprile per le istanze riferite alla composizione ed al reddito complessivo dell'anno 2007;
 2. 30 giugno per le istanze riferite alla composizione ed al reddito complessivo dell'anno 2008, qualora il richiedente non presenti la dichiarazione dei redditi; in quest'ultimo caso produrrà la richiesta del bonus nell'ambito della stessa dichiarazione;
- Erogazione da parte del sostituto:
 1. Per le domande ricevute entro il 28 febbraio e riferite al periodo di imposta 2007 – erogazione nel mese di marzo;
 2. Per le domande ricevute entro il 31 marzo e riferite al 2008 – erogazione nel mese di aprile (maggio se il sostituto è l'INPS o la Pubblica amministrazione).

In dottrina si è precisato che il datore di lavoro dovrà adottare il criterio di cassa per individuare i contributi e le ritenute costituenti il limite massimo dell'erogazione del Bonus.

In sostanza dovendo erogare a marzo 2009 il sostituto avrà quale limite di erogazione l'importo delle ritenute e dei contributi da versare nello stesso mese di marzo 2009, riferite all'anno 2009, e dovrà quindi corrispondere il bonus ai propri sostituiti nel limite di cui sopra e secondo l'ordine di ricezione delle richieste.

Mario Agostinelli.